

N. 3370-1995-2673-2715-3273-
3433-3453-3468 e 3519-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DEL-
LO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL
RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO)

(Relatore: **PEZZATI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(**SPADOLINI**)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(**ANDREATTA**)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(**LA MALFA**)

E COL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
(**SCHIETROMA**)

Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici
dipendenti

E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LONGO PIETRO, REGGIANI, CORTI, CUOJATI, MASSARI,
MATTEOTTI, RIZZI**

—

Perequazione delle pensioni di alcune categorie di dipendenti
dello Stato

—

d'iniziativa del deputato GAROCCHIO

—

Estensione ai dipendenti statali dei benefici di cui all'articolo 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980, e collegamento delle pensioni alla dinamica retributiva del personale in attività di servizio

—

d'iniziativa del deputato GAROCCHIO

—

Norme per il riconoscimento dell'anzianità pregressa ai fini della quiescenza e dell'indennità di buonuscita ai pensionati dello Stato, già inquadrati nei livelli retributivi e cessati dal servizio dopo le decorrenze giuridiche previste dalla legge 11 luglio 1980, n. 312

d'iniziativa dei deputati LEONE, GRIPPO

—

Norme per l'equiparazione del trattamento pensionistico privilegiato del personale civile dello Stato a quello del personale militare

—————

d'iniziativa del deputato FIORI PUBLIO

—

Interpretazione autentica degli articoli 4, 46 e 152 della legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato

—————

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALMIRANTE, PIROLO, SANTAGATI, RUBINACCI, RALLO,
MICELI, LO PORTO**

—

Riconoscimento dei diritti acquisiti previsti per il trattamento di quiescenza dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, limitatamente al personale civile e militare dello Stato collocato a riposo nel periodo 1° giugno 1977-1° marzo 1979

—————

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PATRIA, FOTI, LEONE, PEZZATI, PICCINELLI, PISICCHIO, VI-
SCARDI, ANDREOLI, AZZARO, BAMBI, BISAGNO, BROCCA, CAP-
PELLI, CITTERIO, FALCONIO, FELICI, FERRARI SILVESTRO,
FIORI PUBLIO, FORNASARI, IANNIELLO, LAFORGIA, LUCCHESI,
MENSORIO, MENZIANI, NAPOLI, QUIETI, RENDE, ROCELLI, RU-
BINO, RUSSO FERDINANDO, RUSSO GIUSEPPE, SANESE, SCAIO-
LA, SINESIO, SOBRERO, STEGAGNINI, TANTALO, VIETTI, VIN-
CENZI, ZANFORLIN, ZOPPI, ZUECH, ZURLO**

—

Norme per la perequazione e la omogeneizzazione del trattamento di fine rapporto nel settore pubblico

d'iniziativa del deputato FIORI PUBLIO**Istituzione della Cassa per le pensioni e la perequazione delle pensioni per i dipendenti civili e militari dello Stato**

Presentata alla Presidenza il 29 aprile 1983

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il testo del disegno di legge sulla perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti, approvato dalla Commissione affari costituzionali in sede referente, prevede per i vari pensionati, distinti per categorie e per fasce temporali, a seconda della data di pensionamento, aumenti differenziati delle relative pensioni, con l'obiettivo di raggiungere in fasi successive la completa perequazione dei trattamenti pensionistici suddetti e la omogeneità della normativa riguardante i lavoratori dipendenti sia pubblici che privati.

La scelta che è alla base di questo disegno di legge consiste nel riferire questa operazione di perequazione alle pensioni attribuite dopo l'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, che, come è noto, si applica al personale in servizio dal 1° gennaio 1978 in poi. Ciò ovviamente per il personale civile dei ministeri, in quanto per gli altri comparti si è dovuto fare riferimento alle rispettive disposizioni e decorrenze che sono proprie di ciascun comparto.

In sede di discussione del provvedimento in Commissione è stato accolto unanimemente un articolo aggiuntivo (diventato articolo 8 del testo) con il quale si prevede l'attribuzione ai pensiona-

ti della scuola ed a quelli civili e militari dello Stato, cessati dal servizio nel periodo di validità della legge n. 312 del 1980, degli aumenti relativi alle anzianità pregresse, accordati successivamente con altri specifici provvedimenti (decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, per gli statali, e decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271, per il personale della scuola).

Occorre sottolineare l'urgenza di questo disegno di legge il cui rinvio a tempi lunghi comprometterebbe in modo grave la soluzione di un problema tanto sofferto dai pensionati pubblici.

L'urgenza è motivata non soltanto dal fatto che fin dal 1980 il Parlamento, con un ordine del giorno votato all'unanimità dal Senato, pose il problema della perequazione delle pensioni dei pubblici dipendenti, ma anche dal maggior ricorso da parte degli interessati al contenzioso giurisdizionale che ha già prodotto sentenze di alcuni tribunali amministrativi e della stessa Corte dei conti, rendendo così evidente la necessità di un intervento del legislatore.

Il testo del provvedimento approvato dalla Commissione recepisce le conclusioni della commissione Colletti, costituita

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

nel 1980 nell'ambito della Presidenza del Consiglio per iniziativa del ministro per la funzione pubblica. Si prevede infatti la suddivisione dei pubblici dipendenti pensionati in undici categorie, con miglioramenti pensionistici differenziati per categoria e decorrenza della pensione.

Dal 1° gennaio 1983 viene invece applicato il meccanismo previsto dal testo originario del disegno di legge, con aumenti percentuali delle pensioni differenziati su tre fasce, consentendo così un più rapido conteggio dei miglioramenti e quindi una maggiore snellezza delle procedure.

Gli aumenti percentuali sono computati sui trattamenti pensionistici in atto al 31 dicembre 1981.

L'onere finanziario del provvedimento previsto dall'articolo 14 del testo è di 600 miliardi per il 1983, di cui 450 a carico del Tesoro e 150 derivanti dall'aumento delle aliquote contributive dal 7 all'8,25 per cento; per il 1984 è previsto lo stanziamento di 1.200 miliardi, di cui 300 derivanti dal suddetto aumento di aliquota e 900 da prevedere nella relativa legge finanziaria.

La Commissione inoltre ha approvato tre articoli aggiuntivi al testo predisposto dal Comitato ristretto (articoli 11, 12 e 13) riguardanti alcuni miglioramenti pensionistici di lavoratori dipendenti privati a carico dell'INPS.

In particolare si tratta della rivalutazione delle pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria, liquidate in misura superiore al trattamento minimo e successivamente assorbite dallo stesso trattamento minimo per effetto dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

Si prevede inoltre (articolo 12) la concessione di lire 30.000 mensili di aumento delle pensioni degli ex-combattenti che non abbiano usufruito della legge n. 336; ed infine (articolo 13) una maggiorazione percentuale delle pensioni dell'AGO liquidate nel periodo compreso tra il 1° maggio 1968 ed il 31 dicembre 1968 e tra il 1° gennaio 1969 ed il 31 dicembre 1975.

Va sottolineato, per altro, che tutte queste misure non trovano copertura finanziaria nel testo del disegno di legge approvato dalla Commissione: per questo motivo il relatore aveva chiesto il ritiro di tali emendamenti aggiuntivi per esaminarli nella più appropriata sede del disegno di legge di riforma del sistema pensionistico. Di fronte al diniego dei proponenti la Commissione ha approvato gli articoli aggiuntivi suddetti, lasciando alle successive fasi dell'*iter* parlamentare del disegno di legge la soluzione del problema relativo alla copertura finanziaria.

PEZZATI, *Relatore.*

**TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****Perequazione di alcuni trattamenti pensionistici in atto dei lavoratori dipendenti pubblici e privati.****ART. 1.**

Le pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, spettanti per le cessazioni dal servizio relative ai periodi indicati negli articoli seguenti, sono aumentate a decorrere dal 1° gennaio 1983 di un importo determinato in base alle aliquote percentuali stabilite dagli articoli medesimi da applicarsi sull'ammontare annuo lordo considerato con esclusione dell'indennità integrativa speciale, delle quote di aggiunta di famiglia e degli emolumenti accessori previsti per i titolari di pensione privilegiata.

A decorrere dal 1° gennaio 1984 le pensioni di cui al comma precedente sono aumentate, previo riassorbimento degli aumenti di cui al comma stesso, nelle misure percentuali e fisse e con riferimento ai comparti ed alle date di decorrenza dei trattamenti indicati nella tabella allegata alla presente legge. Per le pensioni di reversibilità l'aumento nella misura fissa spetta in ragione del 60 per cento.

Gli aumenti percentuali di cui ai commi precedenti sono da computare sull'importo delle singole pensioni in atto alla data del 31 dicembre 1981.

Gli aumenti di cui al presente articolo non spettano sulle pensioni dei graduati e militari di truppa delle categorie in congedo di cui al successivo articolo 6.

L'onere per gli aumenti delle pensioni corrisposte dal Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere nonché di quelle corrisposte dalla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale è a carico del Fondo e della Cassa predetti.

ART. 2.

Le pensioni indicate nel primo comma dell'articolo 1, con esclusione di quelle spettanti al personale di cui all'articolo 3 e di quelle a carico delle Casse indicate nell'articolo 4, sono aumentate delle seguenti aliquote:

a) 50 per cento fino a lire 1.000.000, 20 per cento sull'eccedenza fino a lire 2.000.000 e 10 per cento sull'ulteriore eccedenza per le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori alla data di decorrenza dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, e degli altri assegni similari di cui alle leggi 27 ottobre 1973, n. 628, 30 luglio 1973, n. 477, 30 novembre 1973, n. 766, 16 novembre 1973, n. 728, 27 dicembre 1973, n. 851, e 16 febbraio 1974, n. 57;

b) 25 per cento fino a lire 1.000.000, 20 per cento sull'eccedenza fino a lire 2.000.000 e 10 per cento sull'ulteriore eccedenza per le pensioni relative a cessazioni dal servizio successive a quelle indicate nella lettera a), fino al 1° gennaio 1976;

c) 10 per cento fino a lire 1.000.000 e 5 per cento sull'eccedenza per le pensioni relative a cessazioni dal servizio successive al 1° gennaio 1976 ed anteriori alle date di decorrenza giuridica degli inquadramenti nelle qualifiche funzionali o nei livelli retributivi di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, alla legge 6 febbraio 1979, n. 42, ed alla legge 3 aprile 1979, n. 101.

ART. 3.

Le pensioni spettanti ai magistrati ordinari, amministrativi e della giustizia militare, agli avvocati e procuratori dello Stato, ai dirigenti dello Stato e delle Aziende autonome, al personale militare delle forze armate e dei corpi di polizia di grado non inferiore a colonnello, ai

funzionari di pubblica sicurezza con qualifica dirigenziale ed ai professori ordinari dell'Università sono aumentate:

a) del 18 per cento per le cessazioni dal servizio fino al 1° gennaio 1976 e per quelle comprese tra il 1° gennaio 1977 ed il 1° gennaio 1979;

b) del 13 per cento per le cessazioni dal servizio comprese tra il 2 gennaio 1976 ed il 1° gennaio 1977.

ART. 4.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1983, l'importo annuo lordo delle pensioni dirette, indirette e di reversibilità della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° febbraio 1981, è aumentato applicando all'importo spettante al 31 dicembre 1981, considerato con esclusione dell'indennità integrativa speciale, delle quote di aggiunta di famiglia e degli emolumenti accessori previsti per i titolari di pensione di privilegio, le seguenti percentuali rispettivamente, per le prime lire 4.000.000, per l'eccedenza fino a lire 8.000.000 e per l'ulteriore eccedenza:

a) del 40, del 30 e del 25 per cento, per le cessazioni anteriori al 1° gennaio 1958;

b) del 30, del 25 e del 20 per cento, per le cessazioni dal 1° gennaio 1958 al 30 giugno 1965;

c) del 25, del 20 e del 15 per cento, per le cessazioni dal 1° luglio 1965 al 31 dicembre 1974;

d) del 20, del 15 e del 10 per cento, per le cessazioni dal 1° gennaio 1975 al 30 settembre 1978;

e) del 15, del 10 e del 5 per cento, per le cessazioni dal 1° ottobre 1978 al 31 gennaio 1981.

Con effetto dal 1° gennaio 1983 gli importi indicati nella tabella unita alla legge 27 aprile 1981, n. 167, sono aumentati, per la Cassa pensioni ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari e coaduttori del 20 per cento.

Gli importi degli aumenti di cui al comma precedente sono maggiorati del 50 per cento con effetto dal 1° gennaio 1984.

Gli oneri relativi ai miglioramenti di cui al presente articolo sono a carico delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza.

ART. 5.

Per le Casse pensioni di cui al primo comma dell'articolo 4, con effetto dal 1° gennaio 1983 la retribuzione annua contributiva, definita dagli articoli 12, 13 e 14 della legge 11 aprile 1955, n. 379, è costituita dalla somma degli elementi fissi e continuativi dovuti come remunerazione per l'attività lavorativa.

A partire dal 1° gennaio 1984 nei casi di variazione di carattere generale del trattamento economico di attività di servizio a favore delle categorie di dipendenti iscritti alle Casse per le pensioni facenti parte degli istituti di previdenza, derivanti da leggi, da norme regolamentari o da contratti collettivi di lavoro, le nuove retribuzioni sono assoggettate a contributo, anche nel corso dell'anno, dalla data di effetto dei miglioramenti stessi.

ART. 6.

Le pensioni normali dei graduati e militari di truppa delle categorie in congedo di cui alla tabella A annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e quelle di reversibilità dei loro aventi causa sono raddoppiate con decorrenza dal 1° gennaio 1983. Dalla stessa data si applicano alle predette pensioni le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 26 gennaio 1980, n. 9.

ART. 7.

A partire dall'anno 1985, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 29 aprile 1976, n. 177, salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge di riordino del sistema pensionistico.

ART. 8.

Il trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato inquadrato nei livelli retributivi a norma degli articoli 4, 46, 101, 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312, collocato a riposo dalle date di decorrenza giuridica previste dalla predetta legge ed avente titolo al riconoscimento della valutazione dell'intera anzianità pregressa a norma dell'articolo 152 della legge medesima, è riliquidato, con decorrenza economica dal 1° gennaio 1983, secondo le norme contenute nel decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 391, e nel decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432.

ART. 9.

Alla corresponsione dei benefici previsti dalla presente legge provvedono d'ufficio le direzioni provinciali del tesoro che hanno in carico le relative partite di pensione, sulla base dei dati risultanti dai propri atti e da apposite dichiarazioni rese e sottoscritte dagli interessati ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

È fatto obbligo alle amministrazioni centrali e agli uffici periferici che provvedono alla concessione delle pensioni di indicare, sul provvedimento e sugli altri atti in base ai quali viene attribuito il trattamento pensionistico definitivo o provvisorio, oltre all'anzianità utile considerata ai fini della determinazione del trattamento stesso e alla data di nascita dell'interessato, anche il livello, la qualifica e la clas-

se di retribuzione, il numero di anni di servizio richiesto per il conseguimento della pensione massima nonché l'età prevista dallo specifico ordinamento per il collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti. Verificandosi quest'ultima circostanza, il competente ufficio dovrà farne esplicita menzione nel provvedimento concessivo della pensione.

ART. 10.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta in conto entrata tesoro prevista dall'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, è elevata all'8,25 per cento.

Con la stessa decorrenza la ritenuta per il Fondo pensioni del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, prevista dall'articolo 211, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'articolo 21 della legge 29 aprile 1976, n. 177, è elevata all'8,25 per cento.

Per le domande di riscatto presentate dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il contributo di cui all'articolo 14, primo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177, è elevato all'8,25 per cento.

Con effetto dalla data indicata nei commi precedenti il contributo personale dovuto dagli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate è fissato al 6,30 per cento della retribuzione annua contributiva.

ART. 11.

Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1978, liquidate in misura superio-

re al trattamento minimo e successivamente assorbite dal trattamento minimo per effetto dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, debbono essere rivalutate sulla base degli incrementi intervenuti dall'anno successivo a quello di decorrenza, corrisposti alle pensioni superiori al trattamento minimo.

ART. 12.

Gli ex combattenti, i partigiani e i mutilati o invalidi di guerra, esclusi quelli che abbiano fruito o abbiano titolo a fruire, anche in parte, dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, hanno diritto, a domanda, ad una maggiorazione reversibile del rispettivo trattamento di pensione determinato secondo le norme ordinarie, nella misura di lire 30.000 mensili.

La maggiorazione prevista dal precedente comma, sempre a domanda degli interessati, trova applicazione anche ai fini dei trattamenti di pensione già in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che la decorrenza della pensione sia successiva al 7 marzo 1963.

Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetti economici dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della relativa domanda ed operano ai fini di tutti i trattamenti di pensione derivante da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti e autonomi o esercenti libere professioni.

L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è a totale carico del bilancio dello Stato.

Lo Stato provvederà a versare agli enti erogatori di pensione interessati, con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, il corrispettivo degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo.

La maggiorazione di cui al presente articolo è da considerare parte integrante del trattamento di pensione a tutti gli effetti.

ART. 13.

Alle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, liquidate in forma retributiva, aventi decorrenza nel periodo compreso tra il 1° maggio 1968 ed il 31 dicembre 1968 e nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1969 ed il 31 dicembre 1975, è attribuita, con effetto dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, una maggiorazione percentuale rispettivamente del 15 per cento e del 6 per cento della misura della pensione vigente al 31 dicembre 1982.

Relativamente alle pensioni al trattamento minimo la maggiorazione di cui al precedente comma viene riconosciuta in misura pari all'incremento derivante dall'articolo 14-*quater*, terzo comma, della legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni, sempreché l'incremento medesimo non sia già stato attribuito per effetto dell'applicazione del predetto articolo 14-*quater*.

ART. 14.

All'onere derivante dalla prima attuazione della presente legge, valutato per gli anni 1983 e 1984 rispettivamente in lire 600 miliardi e 1.200 miliardi, si provvede quanto a lire 150 miliardi per l'anno 1983 e a lire 300 miliardi per l'anno 1984 con l'aumento contributivo di cui al precedente articolo 8 e quanto a lire 450 miliardi per l'anno 1983 e a lire 900 miliardi per l'anno 1984 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA.

CATEGORIA DI PENSIONATI	Date di decorrenza della pensione del dipendente o del dante causa per le pensioni di reversibilità	Aumenti percentuali sulla pensione annua lorda	Integrazione in misura fissa annua
a) Magistrati ordinari amministrativi e della giustizia militare. Avvocati e procuratori dello Stato	fino al 1° gennaio 1976	16,80	569.100
	dal 2 gennaio 1976 al 1° gennaio 1977	15,00	508.200
	dal 2 gennaio 1977 al 1° gennaio 1979	18,40	623.400
b) Dirigenti dello Stato e delle aziende autonome. Professori ordinari dell'Università	fino al 1° gennaio 1976	20,30	687.900
	dal 2 gennaio 1976 al 1° gennaio 1977	14,80	501.600
	dal 2 gennaio 1977 al 1° gennaio 1979	19,20	650.400
c) Dirigenti militari ed equiparati (ufficiali di grado non inferiore a colonnello e funzionari di pubblica sicurezza con qualifica dirigenziale)	fino al 1° gennaio 1976	24,50	830.100
	dal 2 gennaio 1976 al 1° gennaio 1977	18,70	633.600
	dal 2 gennaio 1977 al 1° gennaio 1979	22,90	775.800
	dal 2 gennaio 1979 al 13 luglio 1980	4,00	135.600
d) Professori incaricati esterni ed assistenti di ruolo dell'Università	fino al 1° ottobre 1973	35,80	1.212.900
	dal 2 ottobre 1973 al 1° gennaio 1976	31,30	1.060.500
	dal 2 gennaio 1976 al 1° gennaio 1978	25,70	870.900
e) Personale direttivo, docente e non docente, della scuola esclusa l'Università	fino al 1° settembre 1973	17,00	576.000
	dal 2 settembre 1973 al 1° gennaio 1976	11,60	393.000
	dal 2 gennaio 1976 al 1° giugno 1977	4,00	135.600
f) Personale non dirigente dello Stato, dell'ANAS, del Corpo dei vigili del fuoco e non docenti dell'Università, professori ordinari dell'Università non equiparati ai dirigenti	fino al 1° gennaio 1973	17,20	582.900
	dal 2 gennaio 1973 al 1° gennaio 1976	11,60	393.000
	dal 2 gennaio 1976 al 1° gennaio 1978	5,70	193.200

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: TABELLA.

CATEGORIA DI PENSIONATI	Date di decorrenza della pensione del dipendente o del dante causa per le pensioni di reversibilità	Aumenti percentuali sulla pensione annua lorda	Integrazione in misura fissa annua
g) Militari delle Forze Armate e dei corpi di polizia, di grado inferiore a colonnello, funzionari di pubblica sicurezza ed appartenenti al corpo di polizia femminile non dirigenti	fino al 1° gennaio 1973	33,80	1.145.100
	dal 2 gennaio 1973 al 1° gennaio 1976	29,90	1.013.100
	dal 2 gennaio 1976 al 1° gennaio 1978	23,60	799.500
	dal 2 gennaio 1978 al 13 luglio 1980	10,10	342.300
h) Personale non dirigente dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato	fino al 1° luglio 1973	18,00	609.900
	dal 2 luglio 1973 al 1° gennaio 1976	10,00	338.700
	dal 2 gennaio 1976 al 1° luglio 1977	7,80	264.300
	dal 2 luglio 1977 al 1° ottobre 1978	3,00	101.700
i) Personale non dirigente dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni	fino al 1° aprile 1973	19,20	650.400
	dal 2 aprile 1973 al 1° gennaio 1976	12,20	413.400
	dal 2 gennaio 1976 al 1° gennaio 1977	6,80	230.400
	dal 2 gennaio 1977 al 1° maggio 1978	3,20	108.300
l) Personale non dirigente dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici	fino al 1° aprile 1973	16,50	559.200
	dal 2 aprile 1973 al 1° gennaio 1976	10,40	352.500
	dal 2 gennaio 1976 al 1° gennaio 1977	4,60	156.000
	dal 2 gennaio 1977 al 1° maggio 1978	2,00	67.800
m) Personale non dirigente dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato	fino al 1° luglio 1973	18,20	616.800
	dal 2 luglio 1973 al 1° gennaio 1976	11,40	386.400
	dal 2 gennaio 1976 al 1° gennaio 1977	5,50	186.300
	dal 2 gennaio 1977 al 1° luglio 1977	4,00	135.600

DISEGNO DI LEGGE

N. 3370

ART. 1.

Le pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, spettanti alla data del 31 dicembre 1981, per le cessazioni dal servizio relative ai periodi indicati negli articoli seguenti, sono aumentate dal 1° luglio 1982 secondo le aliquote percentuali stabilite dagli articoli stessi da applicarsi sull'importo annuo lordo considerato con esclusione dell'indennità integrativa speciale, delle quote di aggiunta di famiglia e degli emolumenti accessori previsti per i titolari di pensione privilegiata.

I suddetti aumenti non spettano sulle pensioni dei graduati e militari di truppa delle categorie in congedo.

L'onere per gli aumenti delle pensioni corrisposte dal Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere e dalla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale è a carico del Fondo e della Cassa predetti.

ART. 2.

Le pensioni indicate nell'articolo precedente, con esclusione di quelle spettanti al personale di cui al successivo articolo 3 e di quelle a carico delle Casse indicate nell'articolo 4, sono aumentate delle seguenti aliquote:

a) 50 per cento fino a lire 1.000.000, 20 per cento sull'eccedenza fino a lire 2.000.000 e 10 per cento sull'ulteriore eccedenza per le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori alla data di decorrenza dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, e degli altri assegni similari di cui alle leggi 27 ottobre 1973, n. 628, 30 luglio 1973, n. 477, 30 novembre 1973,

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

n. 766, 16 novembre 1973, n. 728, 27 dicembre 1973, n. 851, e 16 febbraio 1974, n. 57;

b) 25 per cento fino a lire 1.000.000, 20 per cento sull'eccedenza fino a lire 2.000.000 e 10 per cento sull'ulteriore eccedenza per le pensioni relative a cessazioni dal servizio, successive a quelle indicate nella lettera a), fino al 1° gennaio 1976;

c) 10 per cento fino a lire 1.000.000 e 5 per cento sull'eccedenza per le pensioni relative a cessazioni dal servizio successive al 1° gennaio 1976 ed anteriori alle date di decorrenza giuridica degli inquadramenti nelle qualifiche funzionali o nei livelli retributivi di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, alla legge 6 febbraio 1979, n. 42, ed alla legge 3 aprile 1979, n. 101.

ART. 3.

Le pensioni spettanti ai magistrati ordinari, amministrativi e della giustizia militare, agli avvocati e procuratori dello Stato, ai dirigenti dello Stato e delle Aziende autonome, al personale militare delle forze armate e dei Corpi di polizia di grado non inferiore a colonnello, ai funzionari di pubblica sicurezza con qualifica dirigenziale ed ai professori ordinari dell'Università sono aumentate:

a) del 18 per cento per le cessazioni dal servizio fino al 1° gennaio 1976 e per quelle comprese tra il 1° gennaio 1977 ed il 1° gennaio 1979;

b) del 13 per cento per le cessazioni dal servizio comprese tra il 2 gennaio 1976 ed il 1° gennaio 1977.

ART. 4.

Con decorrenza dal 1° luglio 1982, l'importo annuo lordo, spettante alla data del 31 dicembre 1981, delle pensioni dirette, indirette e di reversibilità della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali,

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° febbraio 1981, è aumentato applicando le seguenti percentuali all'importo stesso, considerato con esclusione dell'indennità integrativa speciale, delle quote di aggiunta di famiglia e degli emolumenti accessori previsti per i titolari di pensione di privilegio, rispettivamente, per le prime lire 4.000.000, per l'eccedenza fino a lire 8.000.000 e per l'ulteriore eccedenza:

a) del 40, del 30 e del 25 per cento, per le cessazioni anteriori al 1° gennaio 1958;

b) del 30, del 25 e del 20 per cento, per le cessazioni dal 1° gennaio 1958 al 30 giugno 1965;

c) del 25, del 20 e del 15 per cento, per le cessazioni dal 1° luglio 1965 al 31 dicembre 1974;

d) del 20, del 15 e del 10 per cento, per le cessazioni dal 1° gennaio 1975 al 30 settembre 1978;

e) del 15, del 10 e del 5 per cento, per le cessazioni dal 1° ottobre 1978 al 31 gennaio 1981.

Con effetto dal 1° luglio 1981, gli importi indicati nella tabella unita alla legge 27 aprile 1981, n. 167, sono aumentati, per la Cassa pensioni ufficiali ed aiutanti ufficiali giudiziari, del 20 per cento.

Gli oneri relativi ai miglioramenti di cui al presente articolo sono a carico delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza.

ART. 5.

Per le Casse pensioni di cui al primo comma del precedente articolo 4, con effetto dal 1° gennaio 1982, la retribuzione annua contributiva, definita dagli articoli 12, 13 e 14 della legge 11 aprile 1955, n. 379, è costituita dalla somma degli elementi fissi e continuativi dovuti come re-

munerazione per l'attività lavorativa relativa al posto ricoperto.

A partire dal 1° gennaio 1983, nei casi di variazione di carattere generale del trattamento economico di attività di servizio a favore delle categorie di dipendenti iscritti alle Casse per le pensioni facenti parte degli istituti di previdenza, derivanti da leggi, da norme regolamentari o da contratti collettivi di lavoro, le nuove retribuzioni sono assoggettate a contributo, anche nel corso dell'anno, dalla data di effetto dei miglioramenti stessi.

ART. 6.

Le pensioni normali dei graduati e militari di truppa delle categorie in congedo di cui alla tabella A annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e quelle di reversibilità dei loro aventi causa sono raddoppiate con decorrenza dal 1° luglio 1982. Dalla stessa data si applicano alle predette pensioni le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 26 gennaio 1980, n. 9.

ART. 7.

Alla corresponsione dei benefici previsti dalla presente legge provvedono d'ufficio le Direzioni provinciali del tesoro che hanno in carico le relative partite di pensione.

ART. 8.

A decorrere dal 1° luglio 1982, la ritenuta in conto entrata tesoro prevista dall'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, è elevata all'8,25 per cento.

Con la stessa decorrenza la ritenuta per il Fondo pensioni del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, prevista dall'articolo 211, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'articolo 21 della legge 29

aprile 1976, n. 177, è elevata all'8,25 per cento.

Per le domande di riscatto presentate dalla data del 1° luglio 1982, il contributo di cui all'articolo 14, primo comma, della già menzionata legge 29 aprile 1976, n. 177, è elevato all'8,25 per cento.

Con effetto dal 1° luglio 1982 il contributo personale dovuto dagli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate è fissato al 6,30 per cento della retribuzione annua contributiva.

ART. 9.

L'onere derivante dalla piena attuazione della presente legge è valutato in lire 600 miliardi in ragione d'anno.

La spesa relativa all'anno 1982, valutata in lire 320 miliardi, sarà erogata a far tempo dal 1° gennaio 1983 ed alla stessa sarà fatto fronte in parte con le maggiori entrate di cui al precedente articolo 8 e per la restante parte mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTE DI LEGGE

N. 1995

ART. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1980, le pensioni relative al personale civile e militare, di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, che non sono state, e non saranno liquidate in base all'articolo 160 di detta legge, sono aumentate nelle seguenti misure:

a) del 35 per cento per il personale delle qualifiche funzionali collocato in quiescenza anteriormente al 1° gennaio 1973;

b) del 31 per cento per il personale delle qualifiche sia funzionali che dirigenziali, collocato in quiescenza anteriormente al 1° gennaio 1976;

c) del 20 per cento per il personale di cui alla precedente lettera b), collocato in quiescenza nel corso dell'anno 1976;

d) del 24 per cento per il personale delle qualifiche sia funzionali che dirigenziali, collocato in quiescenza nel corso dell'anno 1977, e per il personale delle qualifiche dirigenziali collocato in quiescenza nel corso dell'anno 1978.

ART. 2.

A decorrere dalla data indicata nell'articolo 1, le pensioni del personale militare e civile dello Stato sono collegate al trattamento di attività del personale delle rispettive categorie.

In tale trattamento s'intendono compresi gli acconti attribuiti nelle more della definizione dei contratti triennali.

ART. 3.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1980.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

N. 2673**ART. 1.**

Le pensioni ordinarie, sia normali che privilegiate, dei dipendenti statali, sono perequate agli stipendi dei pubblici dipendenti in attività di servizio, indipendentemente dall'anno di pensionamento.

Ogni futuro provvedimento legislativo concernente miglioramenti economici per i dipendenti in attività di servizio è esteso integralmente e simultaneamente anche al personale statale in quiescenza.

ART. 2.

In deroga all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, l'indennità di buonuscita, di cui all'articolo 3 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, è corrisposta al dipendente statale che cessa dal servizio per qualsiasi motivo, con diritto a pensione, o al superstite, all'atto della cessazione dal servizio e sulla base del 100 per cento della retribuzione in godimento al momento del collocamento a riposo computando sulla stessa l'indennità integrativa speciale, istituita con legge 27 maggio 1959, n. 324, in analogia allo articolo 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299.

ART. 3.

Sono aboliti i contributi previdenziali di riscatto per gli anni preruolo, per il servizio militare comunque prestato e per campagne di guerra; sono aboliti i contributi previdenziali e pensionistici di riscatto per gli anni del ciclo universitario di studi per il conseguimento del titolo richiesto per l'ufficio.

È assoggettata a ritenute previdenziali l'intera retribuzione e l'indennità integrativa speciale nella misura prevista dallo articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

ART. 4.

Facendo salvi i diritti già acquisiti dai dipendenti in quiescenza e da quelli in attività di servizio con un'anzianità di almeno dieci anni, il secondo comma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito dal seguente:

« Nei casi di dimissioni, di decadenza, di destituzione e in ogni altro caso ad eccezione che per infermità, per decesso e per raggiungimento del massimo di servizio, il dipendente statale ha diritto alla pensione normale solo se ha raggiunto il limite di età previsto dalle vigenti disposizioni di legge e con venti anni di servizio effettivo ».

ART. 5.

All'onere finanziario derivante dall'approvazione dell'articolo 1 della presente legge, previsto in 250 miliardi, si fa fronte con il risparmio previsto dal precedente articolo 4 e con il gettito già operante di cui all'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

ART. 6.

All'onere finanziario derivante dall'approvazione dell'articolo 2 della presente legge si fa fronte con il maggior gettito derivante dall'assoggettare a ritenute previdenziali l'indennità integrativa speciale e l'intero ammontare dello stipendio, nella misura prevista dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

N. 2715**ART. 1.**

Tutto il personale della scuola, civile e militare dello Stato, in servizio alle date di decorrenza giuridica, previste per le rispettive categorie, dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, è inquadrato nei nuovi livelli funzionali-retributivi, ai fini giuridici dalle stesse date ed ai fini economici ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271.

ART. 2.

Al personale di cui all'articolo 1, collocato in quiescenza successivamente alla data di decorrenza giuridica della legge 11 luglio 1980, n. 312, sarà riliquidata la pensione secondo lo sviluppo del trattamento economico risultante dai rispettivi quadri allegati alle circolari dei singoli Ministeri emanate in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271, con decorrenza economica dal 1° febbraio 1981.

ART. 3.

Ai sensi del primo comma dell'articolo 160 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con effetto dalle date di decorrenza economica, delle rispettive categorie, degli inquadramenti nelle qualifiche funzionali, le nuove misure degli stipendi derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 della presente legge sono considerate ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, nonché ai fini dell'indennità di buonuscita.

ART. 4.

All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in complessive lire 27 miliardi, si farà fronte con parte delle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 13 agosto 1979, n. 374, in quanto in sede di contrattazione fu già calcolato.

N. 3273

ART. 1.

Allo scopo di adeguare al personale civile di ruolo dello Stato l'analogia norma del quarto comma dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, vigente per il personale militare, la pensione privilegiata ordinaria, per invalidità comprese dalla seconda all'ottava categoria, spettante al personale civile di ruolo che abbia raggiunto o superato il limite minimo o massimo di anzianità utile per conseguire il diritto al trattamento di quiescenza normale, è pari alla pensione ordinaria aumentata di un decimo, in tutti i casi in cui la sua liquidazione in tale misura sia più favorevole di quella contemplata dalle leggi attualmente vigenti.

In nessun caso la pensione privilegiata ordinaria può superare l'ultimo stipendio percepito in attività di servizio, aumentato dagli assegni fissi ad esso integralmente connessi (assegno perequativo, indennità di funzione e simili).

Il personale in quiescenza che ne abbia diritto deve presentare, per la liquidazione della pensione privilegiata ordinaria spettantegli, apposita domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

Per l'onere derivante dall'attuazione della presente legge, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

N. 3433

ARTICOLO UNICO.

Il trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato inquadrato nei livelli retributivi a norma degli articoli 4, 46 e 152 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e collocato a riposo dalle date di decorrenza giuridica previste dalla predetta legge è riliquidato sulla base del riconoscimento dell'intera anzianità, secondo le norme contenute nei decreti-legge 28 maggio 1981, n. 255, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 391, e 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432.

N. 3453**ARTICOLO UNICO.**

Al personale civile e militare dello Stato, inquadrato ai fini giuridici dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, si applicano, per il trattamento di quiescenza, le disposizioni dell'articolo 8 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 391, e dall'articolo 26 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, dalle date stabilite negli articoli 4, 46, 101 e 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

N. 3468

ART. 1.

In qualsiasi caso di cessazione dal servizio spetta al pubblico dipendente un trattamento di fine rapporto assumendo come base contributiva i sottoindicati elementi ragguagliati a mese:

a) l'ultimo stipendio, paga o retribuzione comprensivo di eventuali assegni *ad personam* e delle mensilità aggiuntive spettanti al dipendente in conseguenza della applicazione sia di leggi sia di contratti collettivi di lavoro;

b) l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, in godimento alla data di cessazione del rapporto;

c) tutti gli assegni e le indennità previste dalle leggi o da contratti collettivi, aventi carattere di continuità e generalità.

ART. 2.

Il trattamento di fine rapporto viene determinato moltiplicando la base contributiva di cui all'articolo 1 nella misura del 100 per cento per il totale degli anni di servizio comunque prestato.

ART. 3.

L'onere della contribuzione previdenziale obbligatoria è trasferito per intero a carico dell'amministrazione cui il singolo dipendente appartiene.

ART. 4.

I riscatti di periodi figurativi previsti dalle vigenti norme restano a carico degli interessati nella misura del 2,50 per cento calcolato sulla base contributiva in atto al momento della presentazione della istanza.

ART. 5.

È estesa ai pubblici dipendenti la possibilità di richiedere un'anticipazione del trattamento di fine rapporto così come prevista al sesto comma dell'articolo 2120 del codice civile, come modificato dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297, intendendosi per « stesso datore di lavoro » la pubblica amministrazione.

ART. 6.

La presente legge, che abroga tutte le disposizioni con essa in contrasto, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed i suoi effetti si producono anche a favore del personale già collocato a riposo nei limiti della prescrizione decennale.

N. 3519**ART. 1.**

E istituita la Cassa per le pensioni ai dipendenti statali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni.

ART. 2.

Il fine della Cassa di cui all'articolo precedente è, oltre quello di assicurare il trattamento pensionistico conseguente alla cessazione dell'impiego, anche quello di adeguare costantemente, nella misura stabilita dalle leggi in vigore per il pubblico impiego, la pensione base annua lorda ai miglioramenti retributivi pensionabili conseguiti periodicamente dal personale in servizio avente la stessa qualifica o inquadrato nel medesimo livello con pari anzianità di lavoro.

ART. 3.

La Cassa di cui all'articolo 1 ha inoltre lo scopo di facilitare l'acquisto di case di abitazione mediante la concessione al personale civile e militare dello Stato in pensione o in servizio di mutui agevolati con intervento dello Stato, nei limiti consentiti dalle annuali disponibilità.

ART. 4.

Per lo svolgimento dei suindicati fini, la Cassa gestisce:

- a) il fondo pensioni;
- b) il fondo cassa.

ART. 5.

Il patrimonio della Cassa è costituito da:

- 1) titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

- 2) disponibilità liquide;
- 3) beni immobili;
- 4) anticipazioni mutui attivi e passivi e altri crediti e debiti;
- 5) fondi di ammortamento, di rinnovamento e di copertura contro il rischio di svalutazione dei beni;
- 6) fondi di riserva.

ART. 6.

Le entrate della Cassa sono costituite dai seguenti contributi, riferiti alle retribuzioni ed alle pensioni dei dipendenti dello Stato lorde ed integre da eventuali riduzioni e sospensioni, a qualsiasi titolo corrisposte:

a) nella misura del 17,70 per cento, a carico dello Stato;

b) nella misura del 7,60 per cento a carico dei dipendenti (cioè 7 per cento + 2,25 per cento ENPAS = 9,50 per cento rapportato ai dieci decimi della retribuzione=7,60 per cento);

c) nella misura e secondo il carico anzidetto, nei casi di riscatto facoltativamente valutati per il trattamento di quiescenza;

d) dello 0,50 per cento a carico del personale in quiescenza.

Il fondo, inoltre, è alimentato:

1) dal reddito netto degli investimenti di capitale;

2) da lasciti e donazioni;

3) dal riversamento alla Cassa dei contributi versati annualmente alla GESCAL;

4) da eventuali altre entrate.

ART. 7.

I fondi della Cassa sono amministrati da un consiglio composto:

1) da un dirigente generale del Tesoro, delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di presidente;

2) da un dirigente generale in rappresentanza del Ministro delle finanze;

3) da un consigliere di Stato;

4) da un consigliere della Corte di cassazione;

5) da un consigliere della Corte dei conti;

6) da cinque rappresentanti sindacali delle diverse categorie e degli impiegati dello Stato nominati dai sindacati più rappresentativi delle categorie stesse;

7) da un rappresentante nominato dalle associazioni dei magistrati;

8) da un rappresentante nominato dalle associazioni militari d'arma;

9) da un rappresentante nominato dalle associazioni di pensionati.

ART. 8.

Il consiglio di amministrazione:

a) delibera sulla gestione dei fondi della Cassa;

b) forma ogni anno il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della gestione dei fondi della Cassa;

c) propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'adeguamento della misura dei contributi alle esigenze della Cassa, fermo restando il rapporto fra quanto è a carico dello Stato e quanto è a carico dei dipendenti ai sensi del precedente articolo 6.

All'adeguamento di cui alla lettera c) si provvede con inserimento della variazione nella legge finanziaria.

Il consiglio di amministrazione resta in carica cinque anni ed ha sede presso il Ministero del tesoro al quale è affidata l'esecuzione delle delibere del consiglio ed ogni adempimento connesso all'emanazione dei vari provvedimenti ministeriali di liquidazione dei trattamenti pensionistici e all'adeguamento periodico dei trattamenti stessi.

ART. 9.

Gli atti di amministrazione sono sottoposti al controllo della ragioneria centrale presso il Ministero del tesoro e della Corte dei conti.

Il conto consuntivo è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in allegato al bilancio consuntivo annuale dello Stato.

ART. 10.

Il regolamento generale per la gestione dei fondi della Cassa è formulato dal consiglio di amministrazione ed approvato, udita la Corte dei conti e su parere del Consiglio di Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro delle finanze.

ART. 11.

La presente legge non si estende al personale delle aziende autonome dello Stato.

ART. 12.

In attesa della costituzione e del funzionamento del consiglio di amministrazione della Cassa, di cui al precedente articolo 7, valgono le disposizioni concernenti la perequazione automatica delle pensioni prevista dall'articolo 2 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

ART. 13.

Con riferimento all'articolo 6 al fondo pensioni per il funzionamento iniziale deve essere versato un contributo straordinario della misura del 5 per cento a carico dei dipendenti e dell'1 per cento a carico del personale in quiescenza entro il quarto mese dall'entrata in vigore della presente legge. La misura straordinaria a carico dello Stato è stabilita dal Ministro del tesoro previa delibera del consiglio di amministrazione.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA 1.

CONSISTENZA NUMERICA DEL PERSONALE DELLO STATO (ESCLUSE AZIENDE AUTONOME) E SPESA RELATIVA

(Le cifre del personale sono espresse in unità, quelle della spesa sono espresse in miliardi).

Anno finanziario	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982
Consistenza numerica del personale in attività di servizio (1):										
— vincolato da rapporto d'impiego	1.378.560	1.400.092	1.422.822	1.466.773	1.519.093	1.527.897	1.548.169	1.549.042	1.586.017	1.596.000
— non vincolato da rapporto d'impiego	110.469	112.377	123.290	137.313	172.104	179.705	165.417	143.641	130.595	134.000
Spesa per i pagamenti effettuati al personale (2):										
— in servizio	4.802,6	6.032,8	6.642,0	8.131,2	10.239,4	11.490	14.959	19.681	21.896	(3) 27.785
— in quiescenza	952,7	1.053,4	1.331,6	1.750,7	2.515,0	2.981	3.957	4.750	4.879	(3) 6.532

(1) Fonte: « *Dipendenti delle Amministrazioni statali al 1° gennaio 1977* ». Rilevazione a cura del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato. Ed. Istituto poligrafico dello Stato, pagg. 7 e 169.(2) Fonte: Decisione e relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1971, vol. I, pagg. 142-143 (in « *Atti parlamentari, VII legislatura* », Camera dei deputati, Doc. XIV, n. 3).

(3) Dati del bilancio di previsione 1982.

TABELLA 2.

**CALCOLO DELLA CONTRIBUZIONE A COPERTURA DELLA SPESA
PER LE PENSIONI**

(in miliardi)

Anno finanziario	1973	1974	1975	1976	1977
Spesa per i pagamenti effettuati al personale in servizio, vincolato da rapporto d'impiego (1)	4.708,2	5.914,1	6.501,1	7.945,2	9.957,3
Contribuzione calcolata - ai sensi dell'articolo 3 dell'unito disegno di legge - sui pagamenti effettuati al personale in servizio, vincolato da rapporto d'impiego:					
— 17,70 per cento a carico dello Stato	833,3	1.046,7	1.150,6	1.406,3	1.762,4
— 7,60 per cento a carico del personale	357,8	449,4	494,0	603,8	756,7
— Totale	1.191,1	1.496,2	1.644,7	2.010,1	2.519,1

(1) Dalla spesa per i pagamenti effettuati al personale in servizio è stata detratta quella relativa al personale non vincolato da rapporto d'impiego, attribuendo a quest'ultimo una retribuzione media pari al 15 per cento di quella del personale vincolato.